

Covid-19: contratti a termine, smart working, formazione in materia di salute e sicurezza - FAQ Ministero del Lavoro

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia per riportare di seguito le ultime FAQ correlate all'emergenza Covid-19, pubblicate nell'apposita sezione del sito web del Ministero del lavoro.

In particolare, il dicastero ha fornito importanti chiarimenti in merito a contratti a termine, smart working e soprattutto riguardo alla formazione in materia di salute e sicurezza a fronte delle relative problematiche emerse per la formazione in presenza dei lavoratori del settore.

CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

- D Durante il periodo emergenziale, i datori di lavoro possono prorogare o rinnovare un contratto a termine in assenza delle condizioni e oltre i termini previsti dagli articoli 19 e 21 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015?
- R Sì, ai sensi dell'art. 93 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, per far fronte al riavvio delle attività a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è possibile rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, **anche in assenza delle causali prescritte dall'art. 19 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015.**

La durata di eventuali rapporti di lavoro a termine, prorogati o rinnovati in base a tale disposizione, **non potrà eccedere la data del 30 agosto 2020.**

SMART WORKING

- D Nella comunicazione "massiva" semplificata adottata per la situazione emergenziale, i datori di lavoro del settore privato devono indicare la fine del periodo di svolgimento della prestazione in modalità smart working?
- R **Sì**, ai sensi dell'art. 90 del Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i datori di lavoro del settore privato devono comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.

Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata", qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione "massiva" o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell'insorgere della pandemia.

FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

- D In questo periodo di emergenza da COVID-19, in considerazione delle difficoltà operative determinate dalle misure di contenimento, è possibile posticipare tutta la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro o solo l'aggiornamento?
- R In considerazione della situazione eccezionale, caratterizzata dalle misure di contenimento per evitare e prevenire il contagio da COVID-19, in

coerenza con il principio introdotto dall'articolo 103, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 2020, si ritiene che **nel caso in cui non sia possibile, temporaneamente, effettuare l'aggiornamento previsto si possa ugualmente proseguire lo svolgimento dell'attività lavorativa.**

Diversamente, **per quanto riguarda la formazione da svolgere ex novo** (ad esempio in caso di assunzione di nuovo personale, o nel caso di cambio di mansione, ovvero ancora nel caso dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro), **si ritiene che la stessa non possa essere posticipata, ferma restando la possibilità di svolgere la formazione in videoconferenza se ne ricorrono i presupposti.**

* * * * *

- D Nel caso in cui non sia possibile svolgere l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui debba essere svolta la parte pratica dei corsi di formazione è possibile erogare la formazione in presenza?
- R In considerazione della situazione eccezionale, le modalità di erogazione della formazione a distanza rimangono da preferire.

Tuttavia, **si ritiene possibile erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, se le condizioni logistiche ed organizzative adottate dal soggetto responsabile delle attività formative siano in grado di assicurare il pieno rispetto di tutte le misure di prevenzione e contenimento del contagio individuate per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Al.m.b